

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 5317/05, proposto dalla signora M. R., rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuseppe Scaramuzzo e Vittorio Jannelli ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Antonio Mirra in Roma, via Properzio, 37;

contro

il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, Sez. IV, n. 19366/04 del 17.12.2004;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 13 luglio 2007, il relatore, Consigliere Gabriella De Michele, nonché l'avv. Mirra per delega dell'avv. Jannelli;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Attraverso l'atto di appello in esame, notificato il 17.6.2005, viene contestata la sentenza n. 19366/04 del 17.12.2004, attraverso la quale il TAR per la Campania, sede di Napoli (sez. IV) ha respinto il ricorso avverso il diniego di cittadinanza italiana n. 300/C/1507334/A16/99/3^ Div./2762/2000/R del 27.2.2001, emesso dal Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza nei confronti della signora Renata Mehmeti (attuale appellante), a norma dell'art. 6, comma 1, lettera c) della legge 5.2.1992, n. 91 (ovvero per “sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica”).

Nella citata sentenza si osserva come – a seguito di istruttoria espletata – il diniego sia risultato sorretto da valide ragioni, riconducibili, senza vizi logici e dopo adeguata istruttoria, a contatti del coniuge dell'istante con un “noto elemento della criminalità albanese”, con conseguente sussistenza dei presupposti applicativi della norma sopra indicata ed in conformità – sotto tale profilo – al parere espresso dal Consiglio di Stato, sez. I, n. 998/2000 del 31.10.2000.

In sede di appello l'interessata torna a prospettare, viceversa, le censure di violazione del citato art. 6, comma 1, lettera c) della legge n. 91/1992, nonché di eccesso di potere sotto vari profili, in quanto il provvedimento di cui trattasi risulterebbe basato su mere supposizioni, previ accertamenti condotti non sul soggetto direttamente interessato, ma sul coniuge (che peraltro, pur essendo incorso in vicende penalisticamente rilevanti, sarebbe poi stato affidato ai servizi sociali ed infine recuperato ad una normale vita lavorativa).

L'Amministrazione appellata, costituitasi in giudizio, ribadisce le proprie argomentazioni difensive, circa l'avvenuta emanazione del provvedimento impugnato sulla base degli atti istruttori, “sottoposti a termine di legge alla valutazione del Consiglio di Stato”; la medesima Amministrazione sottolinea, inoltre, l'ampia discrezionalità delle valutazioni, sottese al provvedimento stesso, non riducendosi i motivi di sicurezza, di cui al più volte citato art. 6 L. n.

91/92, all'accertamento di fatti penalmente rilevanti, ma dovendo estendersi la valutazione all'area di prevenzione dei reati, con conseguente apprezzamento del "grado di probabilità del verificarsi di eventi pericolosi per la sicurezza dello Stato", con conclusiva prevalenza dell'interesse pubblico alla sicurezza nazionale sull'interesse del privato ad ottenere la cittadinanza italiana.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne i presupposti applicativi dell'art. 6, comma 1, lettera c) della legge 5.2.1992, n. 91, quali fattori preclusivi per l'acquisto della cittadinanza italiana, sotto il profilo della completezza dell'istruttoria, delle circostanze valutabili e della congrua enunciazione delle medesime.

La norma in questione, in effetti, circoscrive fattispecie ampiamente discrezionali di cause preclusive, le uniche che – implicando una valutazione dell'Amministrazione, circa la "sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica" – risultano idonee a degradare ad interesse legittimo il diritto soggettivo ad acquistare lo status di cittadino italiano, con conseguente sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo (cfr. in tal senso, per il principio, Cons. St., sez. VI, 22.3.2007, n. 1355; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 14.9.2006, n. 8128). In presenza di una discrezionalità del tipo sopra indicato, d'altra parte, il sindacato giurisdizionale verte principalmente sui profili di eccesso di potere, che possono essere individuati quando l'eventuale diniego risulti illogico o contraddittorio, ovvero non giustificato anche attraverso gli atti a cui faccia richiamo "per relationem" (Cons. St., sez. VI, 22.3.2007, n. 1355).

Premesso quanto sopra – e per quanto interessa ai fini del presente giudizio – il Collegio osserva che l'interesse pubblico alla concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del paese ospitante, sotto il profilo dell'apporto lavorativo e del rispetto delle regole del paese stesso.

In tale ottica, non può ritenersi censurabile l'estensione della valutazione anzidetta al nucleo familiare, nonché alle frequentazioni dell'aspirante cittadino, anche sulla base di informazioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza (informazioni, che ove rilevanti in senso negativo integrano, "per relationem", la motivazione dell'eventuale diniego, anche ove non esplicitate nell'atto per motivi di riservatezza).

Sulla base dei principi sopra enunciati, l'appello non può che essere respinto.

Nel caso di specie, infatti, l'appellante prospetta censure di violazione di legge ed eccesso di potere, con prioritario riferimento all'estensione al proprio coniuge degli accertamenti, condotti dai competenti uffici del Ministero dell'Interno per la concessione della cittadinanza: situazione, viceversa, corrispondente ad una corretta applicazione della legge, nei termini in precedenza specificati.

Quanto ai profili di difetto di motivazione e di istruttoria, gli accertamenti condotti in primo grado di giudizio hanno consentito di documentare, al contrario, l'accuratezza delle indagini svolte, sulla base di nota del Dipartimento di Pubblica Sicurezza in data 8.8.2000 e di parere del Consiglio di Stato, sez. I, del 31.10.2000, integrativi "per relationem" della motivazione del contestato diniego. Infondate risultano, infine, le argomentazioni riferite ad asserita, omessa considerazione del recupero sociale del coniuge in questione, che dopo una iniziale condanna, riportata il 25.6.1996, a 9 anni di reclusione, sarebbe in seguito stato ammesso al regime di semilibertà, poi all'affidamento in prova ai servizi sociali (concluso con esito positivo il 21.1.2005) e condurrebbe ora vita regolare, con svolgimento di attività lavorativa.

Tenuto conto tuttavia del principio, secondo cui la legittimità dei provvedimenti amministrativi deve essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto, sussistente alla data della relativa emanazione ("tempus regit actum"), non si vede come la medesima appellante possa attribuire a "pervicace ostinazione del Ministero dell'Interno" una valutazione di pericolosità, effettuata col

provvedimento impugnato in data 27.2.2001, quando le circostanze addotte per contrastare tale valutazione risultavano in via di sviluppo ancora nel 2005.

Non contestato, peraltro, risulta il principale argomento posto a base del diniego di cui trattasi, circa la frequentazione – da parte del marito dell'appellante – di un “noto elemento della criminalità albanese”, ovvero di un connazionale dell'appellante stessa, la cui conoscenza anche da parte di quest'ultima può essere stata ragionevolmente presunta.

In tale situazione – e con riferimento, quanto meno, alla data di emanazione dell'impugnato diniego di cittadinanza – non appaiono quindi ravvisabili profili di fondatezza dell'appello, di cui deve essere disposto il rigetto; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, appare equo disporre la compensazione, tenuto conto dei possibili profili evolutivi della vicenda, intervenuti in corso di giudizio,

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l'appello n. 5317/05, specificato in epigrafe. Compensa le spese giudiziali;

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI -

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.02/11/2007